

AVVISO DI NOTIFICA

per Pubblici Proclami

ex art. 41, comma 4, del C.P.A.

in ottemperanza al Decreto del Presidente del TAR del Lazio Sezione Quarta

N. 08797/2022 Reg.Prov.Pres del 4.11.2022.

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede (A) e numero di registro del ricorso (B):

A. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma - Sezione Quarta

B. Procedimento n. 10628/2022 REG.RIC.

2. Nome della parte ricorrente (A) e Amministrazione intimata (B):

A. SCIUME' Gero Luca, nato in Agrigento il 06.01.1980;

B. - Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*;

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri** - Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del Presidente *pro tempore*;

- **Commissione Interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- **Formez PA** - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati (A) e sunto dei motivi di gravame (B):

A1. Annullamento quanto al ricorso principale:

- a) della valutazione della prova scritta, pubblicata e conosciuta in data 15.07.2022, del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, area funzionale III, F1, - Ministero dell'Istruzione (cod. 01/Funziionario Amministrativo Giuridico Contabile) di cui al D.D. 22 luglio 2021 n. 61, modificato ed

- integrato dal D.D. n. 33 del 06.04.2022, nella parte in cui si attribuisce al ricorrente un punteggio di 22, anziché quello spettante di punti 23,75;
- b) del provvedimento, di cui si sconoscono gli estremi, con il quale sono stati predisposti i quesiti da sottoporre ai candidati, ed in particolare, dei quesiti contestati individuati come n. 22, n. 33 e n. 38 per i quali sono state indicate come esatte risposte non conformi e/o pertinenti o, che comunque, presentano formulazione ambigua;
 - c) dei verbali e degli atti attinenti alla correzione, l'attribuzione di punteggi e dei conseguenti giudizi, ancorché non conosciuti;
 - d) dell'elenco dei candidati che hanno raggiunto un punteggio di almeno 21 punti, pubblicato in data 03.08.2022, nella parte in cui l'odierno ricorrente risulta inserito con un punteggio pari a 22;
 - e) ove occorra e per quanto di interesse, del Bando di concorso di cui al D.D. 61 del 22.7.2021 nonché del D.D. n. 33 del 06.04.2022, nella parte in cui prevede che la prova scritta si compone di *“b) una parte composta da 8 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere - tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione - quale ritengano più adeguata”*;
 - f) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

A2. Annullamento quanto ai motivi aggiunti:

- g) della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso indetto con D.D. 22 luglio 2021 n. 61, come modificato dal successivo D.D. n. 33 del 06.04.2022 , come modificato dal D.D. n. 79 del 14.09.2022 con cui il numero dei posti è stato elevato a 593 posti per il codice 01, pubblicata in data 05.10.2022, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente tra i vincitori e nella parte in cui nella graduatoria di merito attribuisce il punteggio di punti 22 ;
- h) del provvedimento denominato “RETTIFICA - Concorso 304 funzionari MI - codice di concorso 01”, pubblicato in data sconosciuta, e comunque successiva al 3 agosto 2022, consistente in un Elenco dei candidati - in ordine alfabetico - che hanno riportato almeno 21/30 nella prova scritta svolta nei giorni 13 e 14 luglio 2022 -profilo di funzionario amministrativo –

giuridico – contabile, nella parte in cui l'odierno ricorrente risulta inserito con un punteggio pari a 22;

- i) di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso al precedente e relativo alla procedura concorsuale e di pregiudizio per il ricorrente.

B. Sunto dei motivi di gravame - motivi aggiunti -: Illegittimità derivata della graduatoria di merito nonché dell'elenco rettificato degli idonei.

Con motivi aggiunti al ricorso principale, il ricorrente ha censurato l'illegittimità della graduatoria di merito derivante dal mancato inserimento del proprio nominativo tra i candidati vincitori del concorso.

Nella specie si osserva che 3 dei 40 quesiti somministrati nella prova scritta sono stati formulati in maniera ambigua, fuorviante, oltre che idonea a prestarsi ad una pluralità di risposte corrette. Trattasi, in particolare, dei quesiti nn. 22, 33 e 38, in relazione ai quali l'amministrazione ha considerato esatte delle risposte non pertinenti.

Orbene, in relazione al quesito n. 22, che ha comportato la sottrazione illegittima al ricorrente di un punteggio pari a -0,25, si invoca l'assegnazione del massimo punteggio pari a +0,75. Il quesito, che richiede al candidato di individuare il termine perentorio entro cui, nelle controversie in materia di lavoro, l'attore è tenuto a notificare al convenuto il ricorso ex art. 415 c.p.c., risulta erroneo nella formulazione. Invero, secondo il disposto normativo in commento "il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'art. 417". Ebbene, come è evidente, sussiste un onere di notifica in capo all'attore, con ciò, tuttavia, non potendosi ammettere il carattere perentorio del termine di dieci giorni espressamente previsto, atteso che nessuna sanzione risulta prevista dalla norma per l'inosservanza di detto termine, circostanza sintomatica della natura ordinatoria del termine medesimo.

Per quanto concerne i quesiti n. 33 e n. 38 si invoca l'attribuzione per entrambi i quesiti di punti +0,375 (prevista per le risposte neutre).

Al ricorrente è stato attribuito un punteggio finale di 22, anziché quello spettante di 23,75, circostanza che ha determinato una collocazione in graduatoria peggiore rispetto a quella legittimamente spettante e che non gli ha consentito l'inserimento nella graduatoria finale di merito in posizione utile per l'assunzione.

L'azione amministrativa è connotata da eccesso di potere, nei suoi caratteri tipici della arbitrarietà, irragionevolezza manifesta, illogicità ed incoerenza, dal momento che la circostanza sopra menzionata deve ascriversi all'evidente errore in cui è incorsa l'amministrazione resistente nella formulazione e valutazione dei quesiti contestati.

Sul punto il Consiglio di Stato ha infatti chiarito che deve ritenersi legittima esclusivamente la prova con quiz a risposta multipla qualora la formulazione del quesito contempli *“la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820); vieppiù, sono da *“ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati”*. (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 05 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, T.A.R. Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043).

Parimenti illegittimo, e per i medesimi motivi, risulta l'elenco di rettifica pubblicato in data successiva alla pubblicazione del primo elenco alfabetico nella parte in cui conferma per il ricorrente il punteggio errato di 22.

4. Controinteressati:

- a. tutti i candidati che hanno partecipato al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, area funzionale III, F1, vari profili professionali - Ministero dell'Istruzione (cod. 01/Funzionario Amministrativo Giuridico Contabile) e che hanno riportato una votazione pari e/o superiore a 22 punti e che sono inseriti nella graduatoria di merito e dei vincitori del concorso indetto con D.D. 22 luglio 2021 n. 61, come modificato dal successivo D.D. n. 33 del 06.04.2022, come modificato dal D.D. n. 79 del 14.09.2022 con cui il numero dei posti è stato elevato a 593 posti per il codice 01, pubblicata in data 05.10.2022- come da elenco nominativo allegato.**

nonché

- b. Vitale Vincenzo - già individuato come controinteressato sostanziale nel ricorso principale in quanto inserito nell'elenco rettificato con punteggio di 22.25;
- c. Zaffina Marta - Controinteressato inserito nella graduatoria di merito e dei vincitori;
- d. Concas Danilo Giuseppe - Controinteressato inserito nella graduatoria di merito e dei vincitori;
- e. Auricchio Immacolata - Controinteressato inserito nella graduatoria di merito e dei vincitori;

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro ricorsi n. 10628/2022 del Tribunale Amministrativo del Lazio sede di Roma nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R."

6. La camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare è fissata per il 22.11.2022.

7. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con decreto presidenziale n. 08797/2022 emesso in data 04.11.2022 (pubblicato nella medesima data) dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Quarta - nel procedimento n. 10628/2022 REG.RIC.

8. Si allega testo integrale dei motivi aggiunti nonché copia del decreto presidenziale che dispone la pubblicazione ed elenco nominativo dei controinteressati.

Favara/Roma, 11 novembre 2022

Avv. Giuseppe Limblici